

**LEGGE 23 dicembre 1940 , n. 2042**

Divieto dell'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte e nelle varie forme pubblicitarie. (040U2042)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' vietato l'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte industriali o commerciali e delle attivita' professionali.

Art. 2.

E' vietato l'uso di parole straniere nelle insegne, nei cartelli, nei manifesti, nelle inserzioni ed in genere in ogni forma pubblicitaria, con qualunque mezzo effettuata.

Gli avvisi, i cartelli, le liste ed in genere ogni scritto, esposti nell'interno dei locali pubblici o di commercio, devono essere redatti in lingua italiana.

Restano ferme le disposizioni del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1162, convertito con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 251, e quelle della legge 12 febbraio 1940-XVIII, n. 215, salvo per cio' che concerne i cartelli pubblicitari e il materiale pubblicitario in genere.

Art. 3.

Non sono compresi nei divieti di cui agli articoli 1 e 2:

1° i nomi e cognomi stranieri;

2° le denominazioni di ditte straniere;

3° le denominazioni dei prodotti tutelate da marchi di fabbrica e di commercio.

Art. 4.

Sono escluse dal divieto di cui all'art. 2, primo comma, le stampe pubblicitarie esclusivamente destinate a stranieri.

Art. 5.

I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 5000.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione penale, qualora si tratti di attivita' soggetta a licenza od autorizzazione amministrativa, potra' essere sospesa o, nei casi piu' gravi, revocata la licenza od autorizzazione.

Art. 6.

E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 7.

Con Regio decreto, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 saranno emanate le norme integrative eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore nel 90° giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - GRANDI - DI REVEL - BOTTAI - RICCI - PAVOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI